



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**in nome del popolo italiano**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
XIV sezione civile- sezione fallimentare  
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| dott. Giuseppe Di Salvo     | Presidente        |
| dott. ssa Daniela Cavaliere | giudice           |
| dott. ssa Carmen Bifano     | giudice rel./est. |

pronuncia la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di UBI MAIOR EDILIZIA S.r.l., con sede in Roma Via C. A. Jemolo 258 - C.F. 12533571001-

**Premesso che**

-) con distinti e successivi ricorsi Artur Romuald SANDOWISKI, ROBERT WOJCIK , VIERIU NECULAI, MANCINI PIERPAOLO, Forte Barbara, hanno chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando

- di essere titolari nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente , rispettivamente di euro 2857,00 oltre interessi e spese ( SANDOWISKI), 2841,98 ( WOJCIK), euro 3456,14 ( NECULAI, euro 3922,97 ( Mancini), euro 5998,82 ( Forte), di cui invano le hanno ingiunto il pagamento notificando, talvolta unitamente ad atto di precetto, la sentenza del Tribunale di Roma n. 3032/2026 ( SANDOWISKI), ovvero i decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma, rispettivamente, n. 3124/2025 dichiarato definitivamente esecutivo ex art 647 c.p.c. in data 22 06 2025 ( WOJCIK), n. 3984/2025 dichiarato definitivamente esecutivo ex art 647 c.p.c. in data 23.06.2025 ( Neculai), n. 1972/2026 dichiarato immediatamente esecutivo ex art 642 c.p.c. e successivamente definitivamente esecutivo ex art 647 c.p.c. in data 13.05.2026 ( Mancini), n. 9015/2025 dichiarato definitivamente esecutivo ex art 647 c.p.c. in data 16.03.2026 ( Forte);
- l'esito negativo del pignoramento da ciascuno promosso presso la sede legale, rivenuta chiusa decorrere dal 7 02 2026 ( WOJCIK , Neculai, Mancini , Forte) a causa della precedente esecuzione di ordinanza di rilascio di immobile, e presso terzi, avendo in

particolare BPM, nella procedura promossa da Forte, dichiarato ex art 547 c.p.c. l'esistenza di molteplici rapporti finanziari ma tutti privi di saldo attivo.

\*\*\*

-) la società debitrice non si è costituita, nonostante la corretta e tempestiva notificazione in rinnovazione ex art 40 co 8 CCII del ricorso, del decreto di convocazione originario e del verbale di udienza nel corso della quale è stato disposto il rinnovo della notifica.

\*\*\*

-) sono pervenute dall'Inps e da Agenzia delle Entrate Riscossione le informazioni richieste ex art 41 co 6 , 42 e 367 CCII le quali documentano per la società in epigrafe l'esistenza di debiti iscritti a ruolo di varia natura per euro 332.464,19

\*\*\*

**Considerato in diritto che**

-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “ *1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza*”;

-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ *<<insolvenza>> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”.

\*\*\*

**Ritenuto che nel caso di specie**

-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;

-) i ricorrenti abbiano dimostrato la legittimazione all'istanza proposta quale beneficiari di titoli giudiziari, alcuni anche passati in giudicato, che hanno ingiunto alla società in epigrafe il pagamento di somme;

-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria, sono di importo complessivo superiore rispetto a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII ;

-) la società debitrice ha la forma – S.r.l. – e l'oggetto – realizzazione di impianti di produzione, trasformazione e trasporto di energia elettrica - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;

-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:

- la pluralità, eterogeneità, e non consistente entità dei debiti ingiustificatamente inadempiti, di cui quelli iscritti a ruolo risalenti anche al 2022;
- l'esito negativo dei molteplici tentativi di riscossione coattiva dei crediti vantati nei suoi

confronti, determinato sia dalla precedente esecuzione dell'ordinanza di rilascio relativa alla sede legale che alla mancanza di saldo attivo sui conti correnti bancari rinvenuti;

- la sua protratta irreperibilità, sia dunque presso la sede legale, sia presso il domicilio digitale indicato al registro delle imprese, essendo stata constatata nel corso del presente procedimento l'inibizione alla ricezione della casella di posta elettronica;
- la pluralità delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale promosse nei suoi confronti;

-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

**P. Q. M.**

**visti** gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;

**DICHIARA**

aperta la liquidazione giudiziale di UBI MAIOR EDILIZIA S.r.l., con sede in Roma Via C. A. Jemolo 258 - C.F. 12533571001-

**NOMINA**

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;

**NOMINA**

curatore l'avv. Luca Giraldi;

**ORDINA**

alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

**STABILISCE**

il giorno 2.03.2027 h.11,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;

**AUTORIZZA**

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

**MANDA**

alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 07.2026

Il giudice relatore  
dott. Carmen Bifano

Il Presidente  
dott. Giuseppe Di Salvo